DG VICO - VICO 1 - Vigilanza - Prot. Interno N.0013781 del 19/09/2017

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Proroga autorizzazione all'organismo denominato "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 596 della Commissione del 7 giugno 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il decreto prot.n. 18005 del 25 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", con sede a Bologna, Via Giovanni Brugnoli n.15, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 settembre 2014;

Considerato che la Regione Calabria con nota prot.n. 252919 del 1 agosto 2017, in sostituzione di "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", ha individuato la "Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Cosenza", quale struttura di controllo della denominazione protetta "Fichi di Cosenza";

Considerato che la "Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Cosenza" ha trasmesso il piano di controllo della DOP "Fichi di Cosenza" a questa Direzione Generale in data 21 agosto 2017;

Viste le osservazioni formulate al succitato piano di controllo formulate in data 11 settembre 2017 da questa Amministrazione;

Considerato che la "Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Cosenza" non ha ad oggi inviato il piano dei controlli revisionato sulla base delle suddette osservazioni e che, pertanto, alla data odierna non si è completato il procedimento di approvazione del piano di controllo definitivo della denominazione protetta "Fichi di Cosenza";

Considerata, comunque, la necessità di garantire la continuità del controllo della denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza";

Ritenuto per i motivi sopraesposti di dover prorogare l'autorizzazione a "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale";

D E C R E T A

Articolo 1

(autorizzazione e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione rilasciata a "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", con sede a Bologna, Via Giovanni Brugnoli n.15, con decreto 25 settembre 2014 ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Fichi di Cosenza", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 596 della Commissione del 7 giugno 2011, è prorogata fino all'emanazione del decreto di designazione alla "Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Cosenza" e comunque non oltre il 20 dicembre 2017.

2. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 2
(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3
(Vigilanza)

"ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)

1. "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione Calabria, le quantità di prodotto certificate.

2. "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Fichi di Cosenza" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 5
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)